

APPROVATO CON DELIBERAZIONE C.C. NR. 12 DD. 25.03.2013.



COMUNE DI CARANO
PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

REGOLAMENTO
USO CIVICO

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

OGGETTO

1. Il presente regolamento disciplina l'esercizio dei diritti e il godimento dei beni di uso civico amministrati dal Comune di Carano quali elementi fondamentali per la vita e per lo sviluppo della popolazione locale e quali strumenti primari per la salvaguardia ambientale e culturale del patrimonio e del paesaggio agro - silvo - pastorale, nel rispetto e secondo le finalità di cui alla L.P. 14 giugno 2005 n. 6 (di seguito denominata legge provinciale) e del relativo regolamento di esecuzione.

Art. 2

BENI DI USO CIVICO

1. Sono beni di uso civico quelli risultanti:

- a) dal decreto di assegnazione ai sensi del R.D. 332 del 1928 del commissario per la liquidazione degli usi civici;
- b) da eventuali decreti commissariali suppletivi;
- c) nonché da eventuali provvedimenti di assegnazione dell'organo competente della Provincia Autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale;

e sui quali non sia stata deliberata, nel rispetto delle disposizioni normative in materia, l'estinzione del vincolo di uso civico.

2. Il vincolo di uso civico è annotato, a fini dichiarativi, presso gli uffici del libro fondiario.

3. I beni di uso civico sono elencati e descritti nell'inventario del comune, distinti rispetto agli altri beni comunali.

Art. 3

DIRITTI DI USO CIVICO

1. Si considerano diritti di uso civico i diritti appartenenti alla comunità degli abitanti del Comune o di una sua frazione e quelli risultanti dai rispettivi titoli di acquisto, formali o consuetudinari, prescindendo dall'effettivo esercizio dei diritti civici stessi.

2. Il presente regolamento, negli articoli successivi, disciplina le modalità di esercizio dei diritti d'uso civico di legnatico da opera, di legnatico da ardere, i diritti di pascolo nonché i diritti di raccolta di frutti e essenze.

Art. 4.

TITOLARE DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni d'uso civico spetta, in relazione ai propri bisogni, ad ogni nucleo familiare.

2. Agli effetti del presente regolamento è considerato nucleo familiare quello risultante dalla scheda di famiglia o di convivenza dell'anagrafe comunale, mentre per capofamiglia si intende l'intestatario di tale scheda.

3. Coloro che sono iscritti all'anagrafe dei cittadini italiani residenti all'estero del Comune esercitano i diritti di uso civico con le modalità stabilite per i residenti, ai sensi delle norme provinciali a tutela dell'emigrazione trentina.

Art. 5

RAPPRESENTANTE DEL NUCLEO FAMILIARE

1. Ogni nucleo familiare è rappresentato dall'intestatario della relativa scheda anagrafica di famiglia o di convivenza, salva la facoltà dei componenti maggiorenni del nucleo familiare di designare rappresentante un componente maggiorenne diverso dall'intestatario della scheda.

Art. 6

AMPIEZZA DEI DIRITTI

1. Fatte salve le specifiche disposizioni contenute nel presente regolamento, l'ampiezza dei diritti d'uso civico è definita sulla base:

- a) della concreta disponibilità del bene, valutata secondo le norme tecniche che ne consentono il relativo utilizzo, in conformità al piano economico dei beni silvo-pastorali e secondo le prescrizioni di massima di polizia forestale ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267;
- b) del numero dei nuclei familiari aventi diritto la cui domanda di esercizio sia stata accolta ai sensi del presente regolamento;
- c) dei bisogni, considerati ai sensi dell'articolo 1021, comma 1 del Codice Civile, dei componenti di ciascun nucleo familiare.

Art. 7

DOMANDE PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. Ogni nucleo familiare che intende esercitare i diritti d'uso civico riconosciuti deve presentare domanda all'amministrazione comunale, nei termini e con le modalità stabiliti.

Art. 8

CONTRIBUTO PER L'ESERCIZIO DEI DIRITTI

1. L'esercizio dei diritti ed il godimento dei beni di uso civico sono di norma gratuiti. Tuttavia, nel caso in cui le rendite dei beni di uso civico non siano sufficienti al pagamento delle imposte su di loro gravanti ed alla copertura delle spese necessarie per la gestione e sorveglianza dei beni medesimi, la

Giunta comunale può quantificare e chiedere al nucleo familiare, in relazione ai bisogni dello stesso, un corrispettivo per l'esercizio dei diritti consentiti.

Art. 9

ATTI DI DISPOSIZIONE DEI BENI D'USO CIVICO

1. La gestione dei beni di uso civico è volta a conseguire la migliore utilizzazione economica dei beni, nel rispetto dei principi e delle finalità di tutela e di valorizzazione stabiliti dalla legge provinciale.

2. Le attività di utilizzazione economica di cui al comma 1 sono realizzate dopo aver soddisfatto le domande di esercizio dell'uso civico accolte ai sensi del presente regolamento.

3. Gli atti di disposizione dei beni di uso civico sono consentiti in conformità della legge provinciale e del relativo regolamento di attuazione.

4. La scelta del contraente è effettuata in conformità delle norme in materia di attività contrattuale dei comuni della provincia di Trento.

Art. 10

RISORSE FINANZIARIE DERIVANTI DAI BENI D'USO CIVICO

1. Le risorse finanziarie derivanti dagli atti di disposizione di cui all'articolo 9 sono impiegate ai sensi della legge provinciale.

2. Le risorse e gli impieghi di cui al comma 1 sono posti in evidenza in apposito allegato al bilancio preventivo ed al conto consuntivo del comune.

Art. 11

COMPETENZE DEGLI ORGANI

1. Conformemente a quanto stabilito dallo Statuto comunale, il Consiglio comunale delibera in merito alla sospensione, all'estinzione e all'apposizione del vincolo di uso civico.

2. La Giunta comunale delibera la variazione d'uso e gli altri atti di amministrazione e di gestione dei beni d'uso civico.

Art. 12

SANZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2 ter della L.R. 4 gennaio 1993, n. 1 per le violazioni delle disposizioni del presente regolamento, nei casi non disciplinati dalla legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 ad Euro 500,00, ai sensi dell'art. 7-bis del Dlgs 18 agosto 2000, n. 267, con le modalità di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689.

2. Se la violazione perdura, il trasgressore può essere diffidato con comunicazione scritta ad adempiere entro un termine congruo, comunque non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendo che in caso di inosservanza della diffida l'assegnazione può essere revocata, fatti salvi i danni subiti dall'amministrazione.

CAPO II

DIRITTI DI USO CIVICO

SEZIONE I

LEGNATICO DA OPERA

ART. 13

LEGNATICO PER NUOVA COSTRUZIONE

1. Il diritto di legnatico da opera per nuova costruzione consiste nel diritto del nucleo familiare di ottenere, in conformità del presente regolamento, l'assegnazione di una quantità determinata di legname da opera proveniente da piante in piedi o abbattute ed esboscate, da impiegare per la realizzazione dell'abitazione principale di proprietà dell'intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare o del suo coniuge, o sulla quale i medesimi siano titolari di usufrutto, uso o diritto di abitazione.

2. Per abitazione principale si intende quella risultante dalla scheda anagrafica della popolazione residente.

3. Ai sensi del comma 1 è equiparata alla realizzazione la sottoscrizione di un contratto preliminare di acquisto di un immobile in corso di costruzione, da adibirsi ad abitazione principale.

4. Il nucleo familiare dell'intestatario della scheda anagrafica che abbia già beneficiato una volta dell'assegnazione di legname per realizzazione dell'abitazione principale può esercitare di nuovo il diritto di legnatico da opera per nuova costruzione, anche in caso di vendita o di perdita di disponibilità dell'immobile, solamente quando l'abitazione sia stata distrutta o gravemente danneggiata da calamità naturale, incendio, esplosioni o da altri eventi simili, a condizione che la Giunta comunale accerti le cause della distruzione o del danneggiamento e la mancanza di evidente grave responsabilità del nucleo familiare.

5. I componenti del nucleo familiare, ad eccezione dell'intestatario della scheda e del coniuge, possono esercitare il diritto per nuova costruzione qualora intendano costituire un nuovo nucleo in una nuova abitazione. Se entro un anno dalla fine dei lavori i beneficiari non stabiliscono la propria residenza nel nuovo edificio, deve essere rimborsato al Comune il valore del legname assegnato secondo le quotazioni correnti all'atto del rimborso. La Giunta comunale può concedere la proroga di tale termine, per motivi di necessità.

6. Il coniuge divorziato può esercitare di nuovo il diritto per nuova costruzione, purché non abbia la proprietà o l'usufrutto, il diritto di abitazione o di uso sull'abitazione per la quale fu esercitato la prima volta.

Art. 14

MISURA DEL DIRITTO

1. La quantità assegnata è determinata in metri cubi di legname tondo, sulla base del progetto oggetto di concessione edilizia o di denuncia di inizio di attività e di idonea documentazione che dimostri l'effettivo fabbisogno di legname.

2. La quantità massima assegnabile è fissata in 21,45 mc..

3. Qualora intervengano variazioni rispetto al progetto di cui al comma 1 che comportino un minor utilizzo di legname, dovrà essere rimborsato al Comune il valore del legname assegnato in eccedenza, secondo le quotazioni correnti all'atto del rimborso.

4. Gli interventi che interessano parti in comunione sono ammissibili ai benefici nei limiti della quota del richiedente.

5. La Giunta comunale determina il rimborso a carico dei beneficiari per l'assegnazione di piante abbattute ed esboscate. Il rimborso è commisurato ai soli costi di abbattimento, esbosco, oltre all'eventuale trasporto.

Art. 15

LEGNATICO PER MANUTENZIONE

1. Il diritto di legnatico da opera per manutenzione consiste nel diritto del nucleo familiare di ottenere, in conformità del presente regolamento, l'assegnazione di una quantità determinata di legname da opera proveniente da piante in piedi o abbattute ed esboscate, da impiegare per la realizzazione di interventi di manutenzione, ampliamenti o ristrutturazione dell'abitazione principale di proprietà o comproprietà dell'intestatario della scheda anagrafica del nucleo familiare o del suo coniuge, o sulla quale i medesimi siano titolari di usufrutto, uso o diritto di abitazione.

2. Per gli interventi di manutenzione l'assegnazione del legname può avvenire a condizione che sia dimostrata l'effettiva necessità di sostituzione di parti in legno e comunque non prima che siano trascorsi venti anni dal precedente intervento di manutenzione o dalla nuova costruzione.

3. Per gli interventi di ampliamento o ristrutturazione l'assegnazione del legname può avvenire a condizione che il richiedente o il suo coniuge non abbiano già beneficiato di assegnazioni per nuova costruzione o per ampliamenti o ristrutturazione per una quantità complessivamente pari o superiore a quanto stabilito dall'articolo 14, comma 2.

4. Gli interventi che interessano parti in comunione sono ammissibili ai benefici nei limiti della quota del richiedente.

Art. 16

MISURA DEL DIRITTO

1. La quantità assegnata è determinata in metri cubi di legname tondo, sulla base del progetto oggetto di concessione edilizia o di denuncia di inizio di attività e di idonea documentazione che dimostri l'effettivo fabbisogno di legname.

2. Per gli interventi di ampliamento la quantità massima assegnabile è pari alla differenza tra la quantità stabilita dall'articolo 14, comma 2 e quella complessivamente già assegnata per nuova costruzione o interventi di ampliamento o ristrutturazione.

3. Qualora intervengano variazioni rispetto al progetto di cui al comma 1 che comportino un minor utilizzo di legname, dovrà essere rimborsato al Comune il pieno valore attualizzato del legname assegnato in eccedenza.

Art. 17

LEGNATICO PER MOBILIO

1. All'atto della costituzione di un nuovo nucleo familiare è assegnabile un quantitativo di legname di 2,60 mc. a condizione che l'intestatario della scheda anagrafica o il suo coniuge non abbiano già beneficiato di tale assegnazione.

Art. 18

DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

1. Le domande di assegnazione di legnatICO per nuova costruzione o per manutenzione o ristrutturazione devono essere presentate entro tre anni dall'ultimazione dei lavori, a pena di decadenza. Se presentate entro il 31 dicembre sono ammissibili nell'anno successivo, altrimenti sono considerate per il secondo anno successivo a tale termine.

2. Le domande di assegnazione di legnatICO per mobilio devono essere presentate entro un anno dalla costituzione del nuovo nucleo familiare. Se presentate entro il 31 dicembre sono ammissibili nell'anno successivo, altrimenti sono considerate per il secondo anno successivo a tale termine.

SEZIONE II

LEGNATICO DA ARDERE

ART. 19

DESCRIZIONE DEL DIRITTO

1. Il diritto di legnatICO da ardere consiste nel diritto del nucleo familiare di ottenere l'assegnazione, in conformità del presente regolamento, di una quantità determinata di legname da ardere proveniente da piante in piedi o abbattute, oppure da schianti, cimali, cortecce, rami e da altri residui di taglio di piante giacenti al suolo.

Art. 20

MISURA DEL DIRITTO

1. La quantità assegnata è determinata in metri cubi di legname tondo, nel rispetto del limite massimo di 12 metri steri per nucleo familiare.

Art. 21

DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

1. Le domande di assegnazione di legnatICO da ardere possono essere presentate, annualmente, entro il termine stabilito dall'amministrazione comunale.

SEZIONE III

DISPOSIZIONI COMUNI AI DIRITTI DI LEGNATICO

Art. 22

DISPOSIZIONI SPECIALI

1. I diritti di legnatico da opera e da ardere possono essere soddisfatti unicamente mediante legname proveniente dal bosco comunale.

2. Per garantire il godimento dei diritti di cui al comma 1 anche agli ultrasettantenni, ai portatori di handicap e a coloro che per altri motivi non possono esercitarli nelle forme consuete, l'amministrazione mette a disposizione il legname con modalità agevolative addebitando un contributo determinato in relazione alle spese sostenute e ai bisogni di tali nuclei familiari.

Art. 23

ONERI E DIVIETI

1. Gli aventi diritto devono attenersi alle norme forestali vigenti provvedendo, dopo le operazioni di taglio e di esbosco, alla pulizia del bosco, delle strade e dei sentieri, secondo le modalità prescritte di volta in volta dagli incaricati della vigilanza forestale.

2. Le operazioni di taglio e di esbosco devono essere completate entro il termine stabilito dall'amministrazione comunale. Trascorso tale termine e quello dell'eventuale proroga motivata, il legname non asportato ritorna in piena disponibilità dell'amministrazione.

SEZIONE IV

DIRITTI DI PASCOLO

Art. 24

CONTENUTO

1. La presente sezione disciplina il godimento dei diritti di pascolo e delle strutture e dei beni strumentali all'esercizio degli stessi, fatte salve le prescrizioni di massima e di polizia forestale del R.D. 30 dicembre 1923 n. 3267 e le altre norme in materia.

Art. 25

BENI SOGGETTI AL GODIMENTO

1. La superficie sulla quale si esercitano i diritti di pascolo è individuata e descritta nel piano di assestamento dei beni silvo-pastorali del Comune di Carano.

2. La superficie destinata a pascolo è individuata in modo da salvaguardare in ogni tempo la soddisfazione del diritto di uso civico.

Art. 26

TITOLARI DEI DIRITTI

1. Possono esercitare i diritti di pascolo i nuclei familiari individuati ai sensi del Capo I del presente regolamento che siano proprietari di bestiame.

Art. 27

MISURA DEI DIRITTI

1. L'ampiezza dei diritti di pascolo è determinata in relazione al fabbisogno dei nuclei familiari proprietari di bestiame ed alla rendita complessiva dei pascoli stabilita dal piano di assestamento dei beni silvopastorali.

Art. 28

DOMANDE DI ASSEGNAZIONE

1. Coloro che intendono esercitare i diritti di pascolo devono presentare all'amministrazione comunale, entro il 1° marzo, domanda di assegnazione di pascolo, indicando:

- a) Il numero dei capi di bestiame, distinti per qualità e specie, che si intende ospitare nei pascoli comunali, dimostrandone la proprietà mediante le schede di stalla compilate in conformità alle norme in materia;
- b) la denominazione della zona di pascolo richiesta;
- c) la durata ed il tipo di assegnazione richiesta, con riferimento a quanto previsto dall'articolo 29.

Art. 29

DOMANDE

1. Le domande di esercizio del diritto di pascolo sono esaminate in relazione al possesso dei requisiti richiesti dal presente regolamento ed al rispetto della normativa in materia, con riguardo alle disposizioni di polizia veterinaria e forestale.

2. Entro il 15 aprile la Giunta comunale assegna ai richiedenti le zone di pascolo e la gestione degli alpeggi, determinando la durata dell'assegnazione.

3. La durata delle assegnazioni è coordinata con la durata dei piani contributivi provinciali a favore dell'agricoltura e della zootecnia di montagna.

Art. 30

CAPIENZA DEI PASCOLI

1. Il numero dei capi di bestiame ammessi nei pascoli comunali, espresso in unità di bovini adulti per ettaro (UBA/ha), è stabilito dal piano di assestamento dei beni silvo-pastorali.

2. I confini delle aree destinate a pascolo sono indicati nella descrizione e nelle mappe del piano di assestamento dei beni silvo-pastorali.

3. I diritti di pascolo possono essere esercitati senza particolari limitazioni solamente nelle aree individuate dal piano di assestamento destinate a pascolo.

4. I diritti di pascolo nelle aree boscate adiacenti alle aree destinate a pascolo possono essere esercitati nel rispetto delle leggi e dei regolamenti forestali vigenti.

Art. 31

MODALITA' DI PASCOLO

1. Il diritto di pascolo può essere esercitato con le seguenti modalità:

- a) alpeggio con uso in comune del pascolo, esercitato in forma collaborativa da parte di una pluralità di assegnatari;
- b) pascolo su aree in uso esclusivo;

c) sfalcio.

Art. 32

PASCOLO IN USO ESCLUSIVO

1. La Giunta su richiesta degli aventi diritto può assegnare in uso esclusivo aree per il pascolo del bestiame di proprietà dell'assegnatario.

2. L'assegnazione in uso esclusivo di aree per il pascolo è possibile purché sia garantita la corretta conservazione del patrimonio di uso civico. Le assegnazioni di regola sono concesse applicando un criterio di rotazione delle aree rispetto agli assegnatari. Nell'individuazione delle aree si tiene conto anche della necessità di garantire la presenza di aree di passaggio e di accesso liberi.

3. Le domande devono essere presentate entro il 1° marzo. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 28.

Art. 33

SFALCIO

1. La Giunta, su richiesta degli aventi diritto, può assegnare aree sulle quali il beneficiario esercita il diritto con lo sfalcio e l'uso del foraggio risultante.

2. L'assegnazione di aree per lo sfalcio è possibile purché sia garantita la corretta conservazione del patrimonio di uso civico. Le assegnazioni di regola sono concesse applicando un criterio di rotazione delle aree rispetto agli assegnatari. Nell'individuazione delle aree si tiene conto anche della necessità di garantire la presenza di aree di passaggio e di accesso liberi. 3. Le domande devono essere presentate entro il 1° marzo. Si applicano in quanto compatibili le disposizioni dell'articolo 28.

Art. 34

MANUTENZIONE

1. Fatto salvo il principio di gratuità del godimento dei diritti di uso civico stabilito dalla legge provinciale, ciascun assegnatario del diritto di pascolo ha l'onere di effettuare la manutenzione del patrimonio di uso civico in relazione all'ampiezza e alla durata dell'uso da lui effettuato.

2. Nei provvedimenti di assegnazione sono stabiliti gli interventi di manutenzione o di miglioria posti a carico dell'assegnatario, individuati in dettaglio con prescrizioni degli uffici comunali determinate in relazione alle tecniche di conservazione e gestione del patrimonio silvo-pastorale.

3. A garanzia degli obblighi di manutenzione l'amministrazione può richiedere la costituzione di idonea garanzia.

4. L'assegnatario inadempiente è soggetto alla sanzione pecuniaria stabilita dall'articolo 12. Se l'inadempienza perdura l'assegnatario è diffidato con comunicazione scritta ad adempiere entro un termine congruo, comunque non inferiore a 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, avvertendo che in caso di inosservanza della diffida l'assegnazione può essere revocata, fatti salvi i danni subiti dall'amministrazione.

ALTRI DIRITTI

Art. 35

RACCOLTA DI PIANTE, FRUTTI E DI ESSENZE

1. La raccolta di semi forestali, trementina e resina è regolata dagli articoli 17 e 21 delle prescrizioni di massima di polizia forestale. Coloro che intendono procedere alla raccolta di tali prodotti devono presentare domanda all'amministrazione comunale.

2. La raccolta dei frutti quali fragole, funghi, lamponi ecc. è libera in conformità delle norme in materia; ma deve essere praticata senza arrecare danni al soprassuolo boschivo ed in special modo alle colture forestali.

Art. 36

DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Per l'anno 2013 i termini indicati nel presente regolamento, potranno essere modificati dalla Giunta comunale.